



**CAMERA DI COMMERCIO
MESSINA**

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI MESSINA**

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Camera di Commercio di Messina (in seguito anche “Ente”).

Con il presente regolamento si intende assicurare che le alienazioni e le locazioni nonché le concessioni di immobili di proprietà della Camera di commercio, avvengano adottando adeguate forme di pubblicità ed in osservanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, tramite lo svolgimento di procedure che garantiscano le soluzioni di vendita e/o locazione più convenienti e imparziali per l'Ente.

CAPO I – INDIVIDUAZIONE E STIMA DEGLI IMMOBILI CAMERALI

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI

L'Ente adotta annualmente, con provvedimento di Giunta, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, che individua gli immobili camerali non strumentali all'esercizio delle proprie attività istituzionali da alienare e/o locare, indicandone il relativo prezzo inizialmente fissato a seguito di apposita perizia di stima. Nel medesimo piano vengono inoltre indicati gli immobili che l'Ente concede eventualmente in comodato. In assenza di mutamenti delle condizioni rimane valido ultimo piano adottato.

Gli immobili dell'Ente vengono alienati e/o locati ovvero concessi previo espletamento degli adempimenti e comunicazioni previsti dalla normativa vigente in materia di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici, anche attraverso il supporto professionale di un intermediario esterno incaricato, qualora non sussistano all'interno della Camera di Commercio soggetti in possesso delle competenze idonee allo svolgimento della suddetta attività. Gli immobili inseriti nel sopra citato piano sono identificati attraverso l'indicazione delle loro caratteristiche principali quali: ubicazione, descrizione dell'immobile, metratura, dati catastali, condizioni attuali d'uso.

Nel piano possono inoltre essere inserite informazioni relative allo stato di conservazione, eventuali pertinenze ed altre informazioni relative ad eventuali diritti e/o pesi o altre condizioni tali da interferire con il libero godimento e disponibilità dell'immobile.

ART. 3 VALORE DEGLI IMMOBILI

I beni da alienare e/o locare devono essere sottoposti a perizia e stima, con uno dei seguenti modi:

- a) dall’Agenzia delle Entrate o da altro soggetto pubblico abilitato ad effettuare perizie di stima per enti pubblici;
- b) da società del sistema camerale dotate delle necessarie professionalità;
- c) da un professionista esperto (in possesso di lauree in architettura, ingegneria o diploma di geometra, perito edile con adeguata esperienza e comprovata professionalità maturata nella stima dei beni immobili).

Le spese eventualmente sostenute – e debitamente documentate –per l’acquisizione di documentazione tecnica necessaria alla formulazione della stima, ove non fornita dall’Ente, sono da rimborsarsi in aggiunta alle voci previste per legge per la determinazione del relativo compenso.

Gli esperti ed i consulenti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell’incarico ricevuto e sono esclusi, anche per interposta persona, dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per i quali abbiano prestato attività di consulenza.

ART. 4 STIMA

Le valutazioni di stima devono esplicitare il criterio o i criteri adottati, nell’ambito di quelli più idonei e coerenti alla natura del bene, e devono essere redatte con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe. La perizia estimativa potrà essere asseverata o giurata, se ritenuto necessario.

Anche le eventuali permutate immobiliari devono essere precedute da apposita perizia di stima, quanto meno di congruità. La perizia estimativa deve indicativamente contenere:

- l’ubicazione del bene e la sua consistenza;
- una relazione tecnico-illustrativa del bene e del suo stato di conservazione;
- il valore di mercato dell’immobile;
- la potenziale destinazione d’uso del bene.

Il valore di stima costituisce il prezzo di riferimento per l’alienazione dell’immobile, salvo quanto indicato al precedente articolo 3 per gli immobili già inseriti nel piano di razionalizzazione degli immobili dell’Ente.

Al valore degli immobili, come sopra determinato ovvero desumibile dal piano annuale di razionalizzazione degli Immobili, potranno essere aggiunte a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

Saranno inoltre addebitati all'Aggiudicatario gli eventuali oneri connessi alla eventuale costituzione del Fondo di riserva finalizzato alla copertura delle spese condominiali.

CAPO II – LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE

ART. 5 PROCEDURE DI VENDITA

All'alienazione dei beni immobili dell'Ente si procede, in sequenza, mediante:

- a) asta pubblica;
- b) gara ufficiosa – trattativa privata;
- c) trattativa diretta;
- d) permuta.

Le singole procedure sono indicate negli articoli successivi.

Qualora, in assenza di una delle procedure di cui sopra in corso, dovessero pervenire all'Ente manifestazioni di interesse all'acquisto di uno o più immobili, l'Ente potrà avviare una procedura ad evidenza pubblica per verificare l'interesse di altri potenziali soggetti all'acquisto.

Il prezzo proposto, qualora sia pari o più alto rispetto a quello calcolato secondo gli artt. 3 e 4 del regolamento verrà posto a base d'asta; qualora il prezzo proposto fosse invece inferiore sarà necessario sottoporre la manifestazione d'interesse all'attenzione della Giunta per le opportune valutazioni.

ART. 6 ASTA PUBBLICA

L'asta pubblica viene indetta con determina del Segretario Generale con la quale viene individuato il bene da alienare, approvato il bando pubblico ed impegnata eventualmente la spesa per le pubblicazioni.

Il prezzo a base d'asta è quello determinato con le modalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Qualora riesca infruttuoso il primo esperimento d'incanto, il tempo di pubblicazione dell'avviso di asta pubblica può essere ridotto a 15 giorni naturali e consecutivi; è facoltà dell'Ente procedere ad ulteriori esperimenti d'asta con eventuali successive riduzioni del prezzo base, nelle modalità e nei limiti che verranno indicati nell'avviso. La percentuale di riduzione rispetto al prezzo base non può in ogni caso complessivamente superare il 10%. Qualora riescano infruttuosi anche gli ulteriori esperimenti d'asta e le riduzioni del prezzo base abbiano raggiunto il limite sopra indicato del 10%, è facoltà dell'Ente procedere a gara ufficiosa-trattativa privata, ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 7 AVVISI E BANDI D'ASTA

Alle alienazioni immobiliari contemplate nel presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, indicato nel relativo bando, senza alcun limite di aumento e con l'esclusione delle offerte in diminuzione.

L'avviso d'asta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del bene;
- b) il prezzo posto a base dell'asta e le eventuali spese accessorie a carico del venditore;
- c) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte;
- d) l'indicazione delle cause che comportano esclusione dalla procedura ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la P.A.;
- e) il responsabile del procedimento;
- f) i termini e le modalità con le quali si deve concludere il contratto;
- g) ogni ulteriore dettaglio che si ritiene utile e opportuno allo svolgimento della specifica asta.

Il bando pubblico deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) gli estremi di identificazione dell'Ente;
- b) la descrizione, la consistenza, l'individuazione catastale e la destinazione urbanistica del bene immobile da alienare;
- c) l'indicazione degli oneri, vincoli, passività e pesi comunque gravanti sul bene immobile;
- d) i dati relativi al possesso dell'immobile;
- e) il prezzo posto a base d'asta e termini di pagamento del corrispettivo;
- f) il responsabile del procedimento;
- g) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà all'asta pubblica;
- h) la composizione della Commissione;
- i) l'indicazione dei documenti da presentare per la partecipazione;
- j) l'ammontare e la tipologia del deposito cauzionale e le modalità di versamento;
- k) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara ovvero quelle che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l) l'indicazione di tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla compravendita;
- m) le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte;
- n) l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione anche nel caso in cui si presenti un solo offerente.

ART. 8 PUBBLICITÀ

I bandi e gli avvisi d'asta, a cura del Responsabile del procedimento, sono soggetti, in via generale, alle seguenti forme di pubblicità:

- a) pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell'Ente camerale;
- b) affissione, per estratto, all'albo dell'Ente camerale ed all'albo pretorio del Comune in cui si trovano gli immobili;

Potranno essere comunque utilizzati, a discrezione del Segretario Generale anche altri mezzi di pubblicità e canali ritenuti idonei e di volta in volta identificati nella determinazione di approvazione del bando o dell'avviso pubblico.

Gli estratti degli avvisi d'asta, redatti in forma sintetica, devono contenere di massima:

- 1) gli estremi di identificazione dell'Ente camerale;
- 2) una sommaria descrizione dei beni da vendere;
- 3) il prezzo posto a base d'asta;
- 4) il termine per la presentazione delle offerte;
- 5) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà all'asta;
- 6) il responsabile del procedimento;

La pubblicazione non può essere inferiore a trenta giorni, fatto salvo quanto indicato all'art. 6 con riguardo a esperimenti di incanto successivi al primo.

Nei casi di dichiarata e motivata urgenza i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà.

ART. 9 SVOLGIMENTO DELL'ASTA

Per lo svolgimento dell'asta viene nominata - dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte - apposita commissione con provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio.

L'asta si svolge presso la sede dell'Ente ovvero in locali diversi, ritenuti opportuni in relazione alle esigenze del caso. L'apertura delle buste è effettuata in seduta pubblica. Lo stesso soggetto non può presentare più offerte nella medesima procedura di vendita pena l'esclusione dalla procedura. Allorché l'offerta è presentata congiuntamente da più soggetti, questi si intendono solidalmente obbligati.

L'Ente può alienare più beni tramite un'unica procedura suddivisa in lotti. In quest'ultimo caso, il partecipante dovrà indicare il lotto o i lotti per cui intende presentare offerta.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

Sono ammesse offerte per procura speciale fatta per atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio, da produrre in sede di presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte plurime da parte del medesimo concorrente.

Tutti gli aspetti dell'alienazione non riconducibili al presente regolamento sono regolati dalla documentazione che disciplina la procedura.

Tutte le fasi inerenti alla procedura di asta pubblica saranno oggetto di apposita verbalizzazione nell'ambito dei lavori della commissione di cui sopra.

Quando non siano state presentate offerte o queste non siano accettabili a norma di legge, del presente regolamento o della lex specialis stabilita nel bando, l'asta viene dichiarata deserta.

ART. 10 GARA UFFICIOSA – TRATTATIVA PRIVATA

Qualora si proceda mediante trattativa privata diretta previa gara ufficiosa, con determina del Segretario Generale viene approvato l'avviso pubblico contenente le informazioni essenziali sul bene da alienare, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte.

Come previsto dall'art. 6, è facoltà dell'Ente ricorrere alla trattativa privata mediante gara ufficiosa solo dopo l'espletamento di almeno due precedenti aste pubbliche andate deserte. L'Ente procederà all'alienazione del bene immobile mediante pubblicazione di avviso ai sensi dell'art.7.

La trattativa si può anche sviluppare in due fasi distinte:

- la prima di carattere esplorativo, consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati, in questa fase le offerte dovranno pervenire nei modi e nel termine fissato nell'avviso di vendita in modo da assicurare i caratteri di segretezza ed imparzialità;
- una seconda eventuale fase, in cui si tratta direttamente e separatamente con i primi due concorrenti le cui offerte siano risultate più vantaggiose.

L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto, posto a base delle offerte da presentare.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate per l'asta pubblica per la commissione, la cauzione, lo svolgimento della procedura di gara, compresa l'aggiudicazione a favore del migliore offerente.

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto.

L'ente si riserva la facoltà di recedere, in ogni momento fino al rogito, dalle trattative senza che per questo l'offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento, indennizzo o altra pretesa di sorta.

ART. 11 TRATTATIVA DIRETTA

È facoltà dell'Ente ricorrere alla trattativa diretta con un solo soggetto allorché siano risultate infruttuose l'asta pubblica e l'eventuale gara ufficiosa.

Laddove si intenda fissare un prezzo inferiore rispetto a quello fissato per l'asta pubblica o per la gara ufficiosa, considerando non solo il valore residuo contabile del bene, ma ogni altro aspetto, anche economico, che può influire sulla scelta di dismissione del bene a migliore e maggiore tutela dell'interesse pubblico dell'Ente, sarà necessaria apposita deliberazione da parte della Giunta e pubblicazione del relativo avviso.

Si procederà a trattativa privata diretta secondo le modalità previste al precedente art. 10, se ed in quanto compatibili.

Nella suddetta ipotesi l'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto.

L'ente si riserva la facoltà di recedere, in ogni momento fino al rogito, dalle trattative senza che per questo l'offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento, indennizzo o altra pretesa di sorta.

ART. 12 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è pronunciata a favore dell'offerta con maggior aumento rispetto al prezzo base indicato nel bando d'asta con deliberazione della Giunta.

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio pubblico, tramite modalità che assicurino l'aleatorietà dell'estrazione, nel corso della medesima seduta.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo a base d'asta, come previsto nel bando d'asta pubblica.

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

L'aggiudicazione è disposta con Deliberazione di Giunta successivamente all'esito positivo di tutti i controlli stabiliti dalla legge e dalla documentazione che disciplina la procedura di alienazione.

La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva sul sito dell'Ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, ai partecipanti non aggiudicatari non è inviata alcuna comunicazione inerente all'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Il deposito cauzionale fatto dall'aggiudicatario sarà imputato in acconto del prezzo di aggiudicazione.

Agli altri offerenti, non divenuti aggiudicatari, gli importi versati a titolo di cauzione verranno restituiti al termine della procedura.

L'Ente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la procedura di alienazione - anche in relazione a singoli lotti, nel caso di aste da aggiudicare in lotti separati - in qualsiasi momento e, comunque, fino alla stipulazione del rogito, ed a suo insindacabile giudizio, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti a titolo di risarcimento o indennizzo, né riconosciuta alcun'altra pretesa, salvo la restituzione, senza interessi, della somma depositata a titolo di cauzione.

ART. 13 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita sono formulate sulle seguenti basi:

- a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento dell'avvio della procedura, con le relative accessioni e pertinenze, allo stesso titolo e con i medesimi pesi come sono posseduti dall'Ente, con le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, se anche non indicate nella documentazione che disciplina la procedura e con tutti i pesi che vi fossero inerenti; qualunque responsabilità dell'Ente è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente in tutto o in parte del bene acquistato; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso della minor somma effettivamente pagata per la patita evizione. Ove l'evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore o accessorio compenso.
- b) l'acquirente non potrà mai sospendere il pagamento del prezzo nei termini previsti dalla documentazione che disciplina la procedura;
- c) l'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto;
- d) la vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo a base d'asta ovvero a base della vendita.

ART. 14 CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA

Nelle condizioni speciali sono indicati i seguenti elementi:

- a) i beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, la consistenza e i dati catastali;
- b) i diritti ed i pesi inerenti all'immobile;
- c) tutte le ulteriori informazioni, relative ai beni da alienare ed alla procedura di vendita, delle quali è opportuno, secondo i casi, che il potenziale acquirente abbia cognizione.

ART. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto per il trasferimento dell'immobile dovrà essere stipulato nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dalla aggiudicazione, salvo dimostrati motivi ostativi di forza maggiore.

Detto termine potrà essere prorogato una sola volta e per non più di ulteriori 90 giorni, se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause debitamente dimostrate e non imputabili al soggetto stesso.

Il contratto è rogato in forma pubblica da un Notaio indicato dall'acquirente, con oneri a carico dell'acquirente medesimo.

L'individuazione del Notaio da parte dell'acquirente deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto di compravendita.

Dal giorno della sottoscrizione del contratto di compravendita, l'acquirente subentra nel possesso materiale del bene acquistato, nel godimento dei frutti ed in tutti i diritti, obblighi ed azioni spettanti all'Ente, nonché nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere.

Il prezzo di acquisto, sommate le spese contrattuali, deve essere versato integralmente in un'unica soluzione, salvo diverso e motivato accordo tra le parti.

Il pagamento del prezzo di acquisto, salvo diversamente previsto nel bando o nella documentazione relativa alla procedura, deve essere effettuato entro la data fissata per il rogito e, comunque, entro il termine comunicato dalla Camera di commercio all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario intestato alla Camera di commercio.

Dell'avvenuto pagamento del corrispettivo o del relativo rilascio della quietanza sarà dato atto nel contratto definitivo di compravendita dell'immobile, con contestuale dichiarazione dell'acquirente di rinuncia a qualsiasi rivalsa o pretesa nei confronti della Camera di commercio per il versamento di tali somme.

Il mancato pagamento del prezzo di acquisto entro il termine stabilito o la mancata effettuazione di ulteriori incombenze di competenza dell'aggiudicatario comportano l'incameramento della cauzione costituita a garanzia dell'offerta e la decadenza dell'aggiudicatario dalla aggiudicazione definitiva, fatti salvi eventuali ulteriori risarcimenti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dichiarerà di voler recedere dall'acquisto, ovvero, non si presenti per la stipula del contratto, oppure, non versi il prezzo nei termini stabiliti, l'Ente incamererà il deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dalla inadempienza dell'aggiudicatario.

In tali evenienze l'Ente si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti di eventuali altre offerte valide.

ART. 16 PERMUTA

Nel rispetto dei vigenti vincoli normativi, quando concorrano circostanze di convenienza o di pubblica utilità è possibile procedere alla permuta, mediante trattativa privata con enti pubblici e soggetti privati, di beni immobili.

La permuta può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro e/o di altre utilità e nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, la permuta dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e deliberata dalla Giunta camerale.

CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI

ART.17 LOCAZIONE

All'interno del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare che l'Ente adotta annualmente con provvedimento di Giunta, vengono indicati anche gli immobili camerali per i quali si intende procedere, oltre che ad alienazione, anche alla loro eventuale locazione, indicando il relativo canone, inizialmente fissato a seguito di apposita perizia di stima.

Per gli immobili per i quali la Giunta dell'Ente abbia già deliberato, nel sopra citato piano di razionalizzazione, un canone di locazione, tenuto conto delle perizie di stima acquisite e delle condizioni del mercato immobiliare di riferimento, il valore al quale il bene viene proposto in locazione è quello risultante dal piano di razionalizzazione sopra indicato.

Nel caso in cui la Camera di commercio intenda dare in locazione uno dei propri immobili, la stessa ne darà avviso tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'Albo camerale. L'avviso conterrà le informazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento e rimarrà pubblicato per almeno 15 giorni.

La locazione avverrà secondo le regole di diritto privato e sarà disciplinata dagli artt. 1571 e ss. del Codice civile.

L'Ente può derogare all'applicazione della procedura di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, per la concessione in uso o in locazione di beni immobili potendo ricorrere a una procedura negoziata con un unico soggetto assegnando direttamente allo stesso il bene immobile, nei seguenti casi:

a) qualora la concessione avvenga a favore delle Amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province o di altri Comuni od altri Enti Pubblici in genere (Università, Azienda Sanitaria Aziende regionali, ASP ecc.) o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi pubblici d'interesse della stessa Camera di Commercio qualunque ne sia il valore;

b) qualora la concessione avvenga a società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

c) in casi eccezionali in cui la Giunta ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione del rilevante interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del soggetto coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione, purché sia esclusa la finalità di lucro e/o la rilevanza economica;

La concessione ad amministrazioni pubbliche o a soggetti ad esse assimilabili di beni immobili senza l'esperimento di procedure selettive può essere effettuata anche in base a disposizioni di legge, protocolli di intesa o atti amministrativi generali, quali accordi di programma ed altri tipi di accordi tra pubbliche amministrazioni stipulati in base all'art. 15 della legge n. 241/1990.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo camerale ed è reso accessibile anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente camerale.

Sono fatti salvi tutti i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza (6+6).